



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Spett.le
**Agea-Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura**
In persona del Direttore pro-tempore
Via Palestro 81- 00185 Roma
Pec: protocollo@pec.agea.gov.it

Oggetto: Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati/ Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, nella persona del Suo presidente pro-tempore con sede in Roma, Via Principe Amedeo 23, C.F. 80059230583, che elegge domicilio ai fini del presente procedimento presso la propria sede, è legittimato all'inoltro della presente in quanto statutariamente preordinato alla cura e tutela degli interessi dei propri iscritti.

Ciò premesso, si rappresenta al riguardo che la deliberazione n. 25 del 6/11/2020 del direttore di Agea, avente ad oggetto l'approvazione della nuova convenzione ex art. 6, co.1 e 6, D. lgs 74/2018, per gli anni 2020-2021, tra la medesima Agenzia e i CAA- Servizi Agricoli Europei ed ogni atto connesso, tra cui il parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato n. 32038 del 10.04.2020, veniva impugnata avanti al Tribunale Amministrativo di Roma da quest'ultimi, per la parte in cui, previo parere dell'AGCM, limitava la possibilità di accedere ed operare sui sistemi informatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN- solo ai soggetti inquadrati come lavoratori dipendenti dei CAA o di società con questi convenzionate, precludendo invece tale possibilità a collaboratori o liberi professionisti così come deliberato in proposito dall'appresso citato l'art. 4, della convenzione stessa, che ai commi 3-4 espressamente dispone "3. *Entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. 4. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 31 marzo 2021 di cui al comma 3 comporta la riduzione del 20 per cento dei compensi spettanti al CAA per l'anno 2021. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre 2021 di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza.*"

Il Tar Lazio con sentenza n. 5683 del 12/05/2021 accoglieva il ricorso "per assorbente fondatezza della censura di violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per illogicità manifesta, articolate con il quinto motivo di doglianza, a integrare le quali rilevano pure argomentazioni spese nel terzo e nel quarto motivo di gravame" annullando per quanto sopradescritto, la deliberazione n. 25 del 6/11/2020 del Direttore di Agea.

L'Agea proponeva appello avverso tale sentenza avanti al Consiglio di Stato e, quest'ultimo, con sentenza n. 2271/2022, pubblicata il 28/03/2022, definitivamente pronunciando sull'appello



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

proposto, lo accoglieva e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, respingeva il ricorso di primo grado.

A seguito della suddetta pronuncia, con delibera n. 37 del 19/10/2022, pubblicata in data 20/10/2022, il Direttore Agea deliberava:

- 1. L'approvazione del testo di Convenzione, per gli anni 2020-2021, tra l'Organismo pagatore Agea e i CAA, nella formulazione allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.*
- 2. Il Direttore dell'Area Organismo pagatore è incaricato di procedere alla stipula delle convenzioni con i CAA e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione alla Convenzione di cui alla presente delibera.*
- 3. Per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa.*
- 4. L'Area Amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile inerenti alla Convenzione di cui alla presente delibera.*

E' importante precisare, al riguardo, che **in data 25 ottobre**, a mezzo pec, veniva inviato ai CAA per la sua sottoscrizione, **"l'atto modificativo della convenzione di delega 2020-2022"** con il quale quest'ultimo modificava significativamente l'art. 4, commi 3 e 4 della convenzione 2020-2021, inserendo nell'assetto originale del comma citato, un comma 5, cui conseguiva la riformulazione del testo come segue:

"Art. 4 (I requisiti di capacità operativa)

Comma 3- Entro il 31 ottobre 2022 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate.

Comma 4 - Per lavoratore dipendente, agli effetti del comma 3, si intende il prestatore di lavoro subordinato, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sottoposto come tale al potere direttivo e disciplinare del CAA o delle società con esso convenzionate.

Comma 5- La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 3 alla scadenza prevista comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori non dotati di rapporto di lavoro dipendente con il CAA o con le società con esso convenzionate".

Giova preliminarmente e significativamente precisare che con il presente atto non si intende in alcun modo porre acquiescenza a quanto deliberato dal Direttore Agea con la delibera n. 37 del 19/10/2022, bensì, valutare e conseguenzialmente diffidare per quanto di specifica competenza l'intestata Agenzia, in merito alla legittimità delle modifiche che risultano apportate al termine previsto nella originaria convenzione per consentire ai CAA di adeguarsi alle indicazioni /prescrizioni ivi impartite.

Ed infatti da un'attenta lettura dell'atto modificativo di cui alla convenzione citata approvato con delibera Agea n. 37 del 19/10/2022, risulta che entro il **31/10/2022**, le CAA si debbano tecnicamente e quindi formalmente adeguare alle prescrizioni di cui alla convenzione in questione, con la conseguenza che, qualora le stesse CAA non possano, ovvero non vogliano adeguarsi in tal senso, ciò comporterà *"la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori non dotati di rapporto di lavoro dipendente con il CAA o con le società con esso convenzionate"*.

Si precisa al riguardo che l'atto deliberativo da cui si prescrive il termine di scadenza al 31/10/2022 è del 19/10/2022 e comunicato per quanto di competenza in data 25/10/2022.



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
 PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Il termine assegnato, quindi, ai CAA per il relativo adeguamento risulta, *ictu oculi*, risibile e comunque non ragionevole e/o congruo al fine di consentire agli stessi di potersi eventualmente adeguare alle prescrizioni temporali e quindi atteggiarsi in ossequio a quanto statuito sul punto dal Supremo Consesso amministrativo; salvo ed impregiudicate le evidenti difficoltà sollevate dalle necessità di assumere del personale dipendente (tipo di contratto, disponibilità del professionista, valutazione dei costi etc...).

Occorre, altresì rammentare che, in esecuzione della delibera n. 25 del 6/11/2020, sottoscritta da Agea e dai centri CAA per la delega di attività per le annualità 2020-2021, **convenzione formalmente prorogata dalle parti alla data del 31/12/2022**, ad oggi sono in essere la trattazione e validazione di numerose pratiche da parte dei centri CAA, per le quali sono stati conferiti appositi mandati dalle aziende, che laddove dovesse effettuata la disabilitazione al 31/10/2022, così *tout court*, non solo lascerebbe quest'ultime prive del soggetto all'uopo incaricato a rappresentarle, ma esporrebbe, altresì, i centri CAA ed i professionisti con loro convenzionati, ad azioni di responsabilità professionale.

Peraltro, la modifica apportata alla convenzione di che trattasi, originerebbe a fronte di un non meglio precisato richiamo di carattere normativo ovvero regolamentare che ne consenta, *tout court*, la modifica.

La qualcosa è, altresì evidente, tenuto conto che non si rinvencono adeguate, congrue, precise, puntuali motivazioni che consentano alla Agea di apportare siffatta significativa modifica nei modi descritti.

Se è vero come è vero, infatti, che la motivazione di un provvedimento attiene all'iter logico giuridico che l'Amministrazione segue per l'adozione di un relativo provvedimento, è evidente, a mente di quanto precisato, che nella fattispecie non è dato comprendere l'iter logico giuridico che l'Agea avrebbe seguito per l'adozione di siffatto provvedimento nei modi e termini descritti.

Ciò a maggior ragione tenuto conto che il Consiglio di Stato nel riformare la sentenza assunta in prime cure dal Tar Lazio in materia, ha consentito la reviviscenza della convenzione, nella parte in cui stabilisce ed individua una sequela temporale precisa e dettagliata per consentire l'adeguamento da parte dei CAA.

Questo al fine di chiedere ed ottenere che l'Agea, anche in via di autotutela, possa modificare e/ o riformare quanto ritenuto nell'atto modificativo di cui alla delibera n. 37 /2022 di approvazione dello schema dell'atto modificativo alla convenzione, quanto meno al fine di sensibilmente adeguare i termini, almeno conformandosi alla scansione temporale già prevista nella originaria convenzione 2020-2021.

In tale circostanza, e cioè nella convenzione, il precedente art. 4 al comma 3 disponeva:” *Entro il 31/03/2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informatici dell'Organismo Pagatore.....*”. *A far data dal 30/9/2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informatici dell'Organismo Pagatore, devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate*”, mentre l'art. 4 prevedeva:”...*la mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso alla SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza*”.



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Né a legittimare l'adozione del suddetto termine, può valere la circostanza riportata nelle premesse della suddetta delibera e precisamente "...PRESO ATTO degli esiti del contraddittorio con i CAA convenzionati in merito alla modifica del testo del citato art. 4...VISTO E CONDIVISO l'allegato testo di Atto modificativo della Convenzione in essere...", atteso che alcuna condivisione vi è stata tra Agea e il CAA relativamente al testo modificativo, circostanza facilmente desumibile dal fatto comprovato per tabulas che il CAA è venuto a conoscenza per la prima volta del suddetto atto modificativo solo tramite pec inviata in data 25/10/2022 e quindi ben dopo 6 giorni dalla delibera del 19/10/2022.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ut supra **inoltra e fa istanza di diffida e messa in mora** affinché la intestata amministrazione e/o ente e/o organo, per quanto di competenza, voglia, **anche in via di autotutela**, accogliere la presente istanza e per l'effetto annullare e/o riformare la delibera n. 37 del 19/10/2022 di approvazione dello schema modificativo in uno con lo stesso schema modificativo nella parte in cui del tutto irragionevolmente e/o incongruamente, senza adeguata precisa e puntuale motivazione delibera di modificare l'originario art. 4, commi 3e 4 dell'atto di convenzione 2020-2021, assegnando un termine assolutamente risibile ai CAA (entro il 31/10/2022 con notifica di tale indicazione ai CAA in data 25/10/2022) per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'originaria convenzione disponendo, nel caso di mancato adeguamento, anche una correlata sanzione.

Si chiede sin d'ora di conoscere il nominativo del responsabile del relativo procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti che l'ente destinatario della presente, intendano adottare.

Con avvertenza che decorsi inutilmente i termini di rito, ci si vedrà costretti a censurare eventuali provvedimenti anche di natura silente, se laddove serbati in merito, con ogni conseguenza di legge.

Il Presidente

Mario Per. Agr. Braga

